



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2017.

Repertorio atti n. 106/CSR del 6 luglio 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 6 luglio 2017:

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 la quale, in attuazione dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 ha disciplinato il sistema di vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali, a decorrere dall'esercizio 2017;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 469 il quale stabilisce che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il successivo comma 470 il quale dispone che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

AP





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota n. 0012206/2017 del 19 giugno 2017 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, ha fatto pervenire lo schema di decreto concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 469, e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che il provvedimento è stato trasmesso, il 22 giugno 2017, alle Regioni ed alle Province autonome e che è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28 giugno 2017 poi aggiornata al 5 luglio 2017;

CONSIDERATO che, a seguito di detti incontri, i rappresentanti delle Regioni si sono espressi favorevolmente allo schema di decreto con le osservazioni, condivise dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito riportate:

- gli spazi finanziari disponibili e assegnati alle Regioni a statuto ordinario per investimenti nell'anno 2017 sono pari a 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495-bis, così come introdotto dall'art.33 del decreto-legge n. 50/2017, devono intendersi come un profilo minimo di spesa per anno atteso che una accelerazione degli investimenti è auspicata; pertanto, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato raggiungimento del target;

- con riferimento alle disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, è stata formulata la seguente proposta normativa:

" Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo";

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto condizionato all'accoglimento delle osservazioni già formulate in sede tecnica contenute in un documento che è stato consegnato (All.A);





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2017, trasmesso, con nota n. 0012206 del 19 giugno 2017, dal Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di cui all'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

AN

Il Segretario
Antonio Naddo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/82/SR03/C2

Recante in es
06 ottobre 6/7/17
Della



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL MONITORAGGIO E LA CERTIFICAZIONE
DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DEI SALDI DI BILANCIO
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
PER L'ANNO 2017**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato alla condivisione delle osservazioni di seguito indicate.

Governo e Regioni concordano che gli spazi finanziari disponibili e assegnati alle regioni a statuto ordinario per investimenti nell'anno 2017 sono pari a 500 milioni e che il profilo temporale previsto per gli investimenti nuovi e aggiuntivi dal comma 495 *bis*, così come introdotto dall'art.33 del Decreto-legge 50/2017, si intende come un profilo minimo di spesa per anno atteso che una accelerazione degli investimenti è auspicata. Pertanto le sanzioni di cui al comma 475 si applicano in caso del mancato raggiungimento del target.

Riguardo le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa che, secondo l'art. 7, comma 4 ultimo periodo, del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 ("Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.") "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e", si potrebbe utilizzare il meccanismo del "saldo mobile" già adottato dall'art. 25 del DL 50/2017 (tale norma, nell'inserire il comma 140-bis all'art. 1 della L. 232/2016 prevede che il saldo obiettivo della Regione può variare in aumento, in relazione e nella misura del mancato conseguimento parziale o totale della realizzazione nell'esercizio di investimenti nuovi e aggiuntivi richiesti).

La soluzione potrebbe essere quella di permettere la riduzione dell'avanzo di bilancio da realizzare nell'anno 2017 e successivi, in ipotesi di differenza positiva tra spese impegnate ed entrate accertate in argomento, nella misura pari alla differenza stessa e sempre nei limiti di un saldo finale non negativo tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 9 comma 1 della L. 243/2012. In questo modo si contempererebbero le esigenze di dare risposta agli interventi strategici e prioritari che hanno condotto il legislatore ad escludere dai vincoli finanziari delle regioni le risorse e le relative spese e di non apportare deroghe alla normativa rafforzata della L. 243/2012 alle voci di calcolo del saldo di bilancio della Regione.

Se fosse necessario, si propone la seguente norma:

" Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017 per le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo".

Relazione illustrativa

La norma consente di dare attuazione all'art. 5, comma 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall' articolo 7, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 90 del 12/5/2016 il quale prevede che le disponibilità che residuano alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle Regioni ed agli Enti territoriali per l'utilizzo secondo le ordinarie procedure di spesa "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e", senza derogare alla disciplina del pareggio prevista dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che non prevede la possibilità di escludere voci di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, "può essere abrogata, modificata o derogata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", ovvero a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

In particolare, la norma evita che:

- a) gli accertamenti di entrata derivanti dal riversamento delle risorse residue nelle contabilità speciali in materia di protezione determinino un ampliamento della capacità spesa, imponendo l'obbligo di conseguire un saldo positivo pari all'importo di tali accertamenti al netto dei relativi impegni imputati all'esercizio 2017;
- b) gli impegni di spesa imputati agli esercizi successivi, correlati alle entrate accertate nel 2017 a seguito della chiusura delle contabilità speciali sopra indicate, determinino una compressione della capacità di spesa, attraverso la riduzione degli eventuali saldi positivi richiesti alle Regioni per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi entro l'esercizio 2020, la possibilità di ridurre l'eventuale saldo positivo è consentita entro tale esercizio.

Relazione tecnica

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dalle Regioni per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

Roma, 6 luglio 2017

